

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-4524 del 07/09/2023
Oggetto	D. Lgs. 152-06 Modifica non sostanziale dell'AIA della Ditta GLAVANOVE di Giangregorio Federifo con installazione in Via Ferrari n. 10/F in Comune di Novellara (RE)
Proposta	n. PDET-AMB-2023-4692 del 07/09/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	RICHARD FERRARI

Questo giorno sette SETTEMBRE 2023 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, RICHARD FERRARI, determina quanto segue.

Pratica n. 22255-2023

D. Lgs. n. 152/2006 e L. R. n. 21/2004 - Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) di cui alla Determinazione dirigenziale n. 3839 del 27-07-2022, intestata alla ditta GALVANOVE di Giangregorio Federigo, impianto sito in comune di Novellara (RE), via Ferrari n. 10/F - Modifica non sostanziale

IL DIRIGENTE

Richiamato

il Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" Titolo III-bis della Parte Seconda con le modifiche introdotte dal Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 46 "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)";

in particolare l'articolo 29-nonies "modifica degli impianti o variazione del gestore", che disciplina le condizioni per la modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (successivamente indicata con AIA);

la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004, come modificata dalla Legge Regionale n. 13 del 28 luglio 2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", che assegna le funzioni amministrative in materia di AIA all'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);

il DM 24 aprile 2008 con cui sono state disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D. Lgs 18 febbraio 2005 n° 59 e la successiva DGR 1913 del 17/11/2008 e DGR 155 del 16/02/2009 con la quale la Regione ha approvato gli adeguamenti e le integrazioni al decreto interministeriale.

Premesso che con Determinazione dirigenziale n. 3839 del 27-07-2022 è stato rilasciato alla ditta GALVANOVE di Giangregorio Federigo il riesame con valenza di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), per l'esercizio dell'attività di cui al codice 2.6 dell'Allegato VIII Parte Seconda D.Lgs 152/06, svolta nell'impianto sito in comune di Novellara (RE), via Ferrari n. 10/F.

Vista la comunicazione di modifica non sostanziale pervenuta il 09-06-2023 (prot. n. 101332 del 09-06-2023), con cui la ditta rende nota l'intenzione di sostituire l'impianto di zincatura rotobarile esistente con un nuovo impianto di zincatura rotobarile di nuova generazione, con aumento del volume delle vasche di trattamento; tale impianto verrà inserito nella medesima posizione del precedente e non varierà il tipo di trattamento già in essere presso la ditta.

Dato atto che con Determina n. 11328 del 23/05/2023 la Regione Emilia Romagna ha rilasciato il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (Screening) relativo al progetto di "Sostituzione impianto

di zincatura rotobarile esistente con nuovo impianto di zincatura rotobarile di nuova generazione localizzato nel Comune di Novellara (RE)” che ha escluso dalla ulteriore procedura di V.I.A., ai sensi dell’art. 11, comma 1, della legge regionale 20 aprile 2018, n. 4, il progetto citato;

Considerato che con nota prot. 124938 del 18-07-2023 sono state richieste integrazioni alla documentazione presentata dalla ditta, inviate successivamente ed acquisite da ARPAE al prot. 142686 del 21-08-2023.

Valutato che, nello specifico, le modifiche consistono in:

- completa dismissione del vecchio impianto rotobarile (linea C) costituito da 31 vasche (di 0,8 m³ ciascuna) di cui 12 adibite ai lavaggi, con un volume totale complessivo di 15 m³;
- installazione di un nuovo impianto costituito da un totale di 35 vasche (30 vasche in linea e 5 fuori linea), di cui 10 adibite ai lavaggi, con volume totale complessivo di 34,7 m³;
- aumento del volume complessivo delle vasche di trattamento dagli attuali 109 m³ a 128,7 m³;
- aumento di portata dell’emissione E2, dagli attuali 15.000 Nm³/h ai 20.000 Nm³/h, dato l’aumento delle dimensioni volumetriche delle vasche del nuovo impianto di zincatura rotobarile;
- dismissione dell’attuale punto di emissione E7, relativo al bruciatore a gas metano per il riscaldamento della vasca di sgrassatura chimica con potenzialità pari a 12.000 Kcal/h dell’attuale impianto di zincatura rotobarile (linea C);
- dismissione dei riscaldatori elettrici a servizio delle centrifughe di asciugatura dell’attuale impianto di zincatura rotobarile (linea C);
- installazione di 3 bruciatori a metano, aventi potenzialità singola pari a 30.000 Kcal/h, a servizio delle 3 centrifughe per l’asciugatura del nuovo impianto di zincatura rotobarile e conseguenti nuovi punti di emissioni E7, E9, E10;
- installazione di 1 bruciatore, avente potenzialità pari a 5.000 Kcal/h, per il riscaldamento della vasca “5” di pre-sgrassatura chimica, del nuovo impianto di zincatura rotobarile e conseguente nuovo punto di emissione E11;
- installazione di 1 bruciatore, avente potenzialità pari a 30.000 Kcal/h, per il riscaldamento delle vasche “6” e “7” di sgrassatura chimica del nuovo impianto di zincatura rotobarile e conseguente nuovo punto di emissione E12;

Preso atto delle misure compensative proposte dalla ditta, consistenti nella riduzione dei limiti delle emissioni in atmosfera, con conseguente riduzione dei flussi di massa alle emissioni in atmosfera di stabilimento dell’ordine del 15% per tutti i parametri;

Considerata inoltre la previsione di riduzione del 5% dei consumi idrici e del 6,8% dei consumi elettrici e valutate le misure di contenimento del consumo di energia termica;

Acquisita la relazione istruttoria interna di ARPAE – Area Prevenzione Ambientale Ovest, Presidio di Novellara – prot. 149960 del 04-09-2023, con cui si esprime parere favorevole alle condizioni riportate nel documento stesso e acquisite nel presente atto;

Considerato quanto disposto dal D.Lgs 152/06 art. 5, comma r-bis e al fine di ridurre gli adempimenti amministrativi per la Ditta, si propone di individuare il gestore come "persona giuridica" nella ditta GALVANOVE di Giangregorio Federigo;

Verificato che il Gestore ha provveduto al pagamento delle spese istruttorie IPPC, sulla base delle disposizioni del DM 24/04/08, della DGR n. 1913/08, della DGR n. 155/09, della DGR n. 812/2009 e del tariffario ARPAE di cui alla DGR n. 926/2019.

Reso noto che:

- il responsabile del procedimento è il dott. Giovanni Ferrari Responsabile dell'Unità Autorizzazioni Complesse, Valutazione Impatto ambientale ed Energia;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE e il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il dott. Richard Ferrari, Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) ARPAE di Reggio Emilia, con sede in Piazza Gioberti n. 4 a Reggio Emilia;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi del D.Lgs.196/2003, modificato dal D.Lgs.101/2018 e ss.mm.ii., sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria del S.A.C. Arpae di Reggio Emilia, con sede in Piazza Gioberti n.4 a Reggio Emilia, e visibile sul sito web dell'Agenzia, www.arpae.it.

Su proposta del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

a) di aggiornare la predetta autorizzazione nel seguente modo:

- ai sensi del D. Lgs. 152/06 e della L. R. 21/04, l'AIA è rilasciata alla ditta GALVANOVE di Giangregorio Federigo in qualità di gestore dell'impianto con sede operativa e sede legale in via Ferrari n. 10/F in comune di Novellara (RE);
- la presente autorizzazione consente la prosecuzione dell'attività di trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici (punto 2.6 All. VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06) con una capacità massima delle vasche pari a 128,7 m³;

b) di autorizzare la modifica comunicata e di aggiornare lo stato di fatto di cui alla sezione C della suddetta AIA come da comunicazione di cui sopra. In particolare, al paragrafo C2 –CICLO PRODUTTIVO E MATERIE PRIME, l'indicazione del volume totale delle vasche è così sostituita:

- **Il volume totale delle vasche di trattamento, esclusi i lavaggi, è di 128,7 m³**

c) di aggiornare la sezione D della suddetta AIA nel seguente modo:

- **la Tabella A) del paragrafo D2.4 EMISSIONI IN ATMOSFERA è così sostituita:**

Tabella A)

Emis sione	Provenienza	Fase produttiva	Durata	Portat a Nmc/h	Sistemi di abbatti mento	Concentrazioni limite mg/Nmc		Periodicità autocontrolli
E1	Aspirazione zincatura statica n. 1	Zincatura statica	15 h/giorn o	30.000	Umido	Acido Solforico e suoi Sali (espressi come H2SO4)	1,5	Semestrale
						Cromo totale	0,4	
						Acido Cloridrico	4,0	
						Acido Nitrico e suoi Sali (espressi come H2NO3)	4,0	
						Zinco e suoi composti	0,4	
						Nichel totale	0,75	
E2	Aspirazione zincatura statica n. 2 e rototobarile	Zincatura statica e roto	15 h/giorn o	20.000	Umido	Acido Solforico, espresso come SO _x	1,5	Semestrale
						Cromo totale	0,4	
						Acido Cloridrico	4,0	
						Acido Nitrico, espresso come NO _x	4,0	
						Zinco e suoi composti	0,4	
						Nichel totale	0,75	
E3	Bruciatore riscaldamento vasche	Presgrassatura linea di zincatura n.1	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs. 152/06					
E4	Bruciatore forno	Asciugatura linea di zincatura n.1	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs. 152/06					
E5	Bruciatore riscaldamento vasche	Presgrassatura linea di zincatura n.2	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs. 152/06					

E6	Bruciatore forno	Asciugatura linea di zincatura n.2	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs. 152/06
E7	Bruciatore asciugatura centrifuga nuovo impianto rotobarile	Asciugatura nuovo impianto rotobarile	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs. 152/06
E8	Bruciatore forno	Asciugatura linea di zincatura n.1	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs. 152/06
E9	Bruciatore asciugatura centrifuga nuovo impianto rotobarile	Asciugatura nuovo impianto rotobarile	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, art.272 co.1 D.Lgs. 152/06
E10	Bruciatore asciugatura centrifuga nuovo impianto rotobarile	Asciugatura nuovo impianto rotobarile	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, art.272 co.1 D.Lgs. 152/06
E11	Bruciatore riscaldamento vasca pre-sgrassatur a nuovo impianto rotobarile	Pre-sgrassatur a nuovo impianto rotobarile	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, art.272 co.1 D.Lgs. 152/06
E12	Bruciatore riscaldamento vasche sgrassatura nuovo impianto rotobarile	Sgrassatura nuovo impianto rotobarile	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, art.272 co.1 D.Lgs. 152/06

La data ultima di messa a regime delle emissioni E1 ed E2 è il 31-12-2023.

Per tali emissioni dovranno essere espletate le procedure previste dall'art. 269 comma 6) del D.Lgs. del 3 Aprile 2006 n.152.

- Comunicazione almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti a mezzo PEC all'Autorità Competente (ARPAE SAC) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento.
- Trasmissione, entro 30 giorni dalla data di messa a regime, tramite PEC all'Autorità Competente (ARPAE SAC) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento, dei dati relativi alle emissioni ovvero i risultati dei monitoraggi che attestino il rispetto dei valori limite, effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, più precisamente:
 - per E2: 3 campionamenti distribuiti in modo omogeneo nei primi 10 giorni dalla data di messa a regime;
 - per E1: 1 campionamento nei primi 10 giorni dalla data di messa a regime;
- Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) non possono di norma intercorrere più di 60 giorni.
- Qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (ARPAE SAC), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore.
- Qualora la Ditta in oggetto non realizzi in tutto o in parte il progetto autorizzato con il presente atto prima della data di messa a regime sopra indicata e, conseguentemente, non attivi tutte o alcune delle suddette emissioni, il predetto termine ultimo per la messa a regime degli impianti, relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle emissioni non attivate, è prorogata, salvo diversa ed esplicita comunicazione da parte dell'Autorità Competente (ARPAE SAC), di anni uno (1) a condizione che la Ditta dia preventiva comunicazione ad ARPAE e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento. Decorso inutilmente il termine di proroga, senza che la Ditta abbia realizzato completamente l'impianto autorizzato con il presente atto ovvero abbia richiesto una ulteriore proroga, la presente autorizzazione si intende decaduta ad ogni effetto di legge relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle relative emissioni non attivate.
- Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.

Il presente atto è da considerarsi parte integrante dell'AIA di cui alla Determinazione dirigenziale n. 3839 del 27-07-2022 e successive modifiche e deve essere conservato insieme all'AIA, di cui è fatto salvo il disposto per quanto non in contrasto con il presente atto.

Ai fini della realizzazione dell'intervento, la ditta è comunque tenuta ad acquisire le ulteriori autorizzazioni, pareri ed atti di assenso comunque denominati previsti dalle vigenti disposizioni per fattispecie particolari che non siano state ricomprese e sostituite dal provvedimento di AIA.

IL DIRIGENTE determina inoltre

- di inviare copia del presente atto alla ditta e al Comune tramite lo Sportello Unico competente;
- di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito di ARPAE e sul portale regionale AIA-IPPC con le modalità stabilite dalla Regione Emilia-Romagna;
- di stabilire che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
- di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.
- di informare che contro il presente provvedimento, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, gli interessati possono proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro 60 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza dello stesso. In alternativa, ai sensi del DPR 24 novembre 1971 n. 1199, gli interessati possono proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza del provvedimento in questione.

Il Dirigente
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(Dott. Richard Ferrari)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.